

# La tutela degli anziani

Le nuove esigenze degli anziani impongono un approccio multidisciplinare con l'ausilio di nuovi strumenti giuridici.

L'invecchiamento demografico è un fenomeno che si rafforza di anno in anno. Nel solo 2010 il numero di persone di 65 anni o più è aumentato in Svizzera di 21 mila unità raggiungendo quota 1,33 milioni, tra cui più 1.300 ultracentenari. L'OMS ha stimato che tra il 1995 e il 2025 il numero di ultrasessantenni nel mondo dovrebbe raddoppiare arrivando a toccare 1,2 miliardi! Questa inarrestabile tendenza ha conseguenze a più livelli, specie nel campo sanitario e sociale. In ambito giuridico si è arrivati ad ipotizzare la creazione della categoria del "diritto delle persone anziane", tanto le specifiche questioni giuridiche che si devono affrontare nella terza età sono delicate e sempre più complesse. È richiesto un approccio specialistico e multidisciplinare che possa toccare i vari ambiti coinvolti: il diritto della salute, il diritto successorio, fiscale e delle assicurazioni sociali, il diritto della famiglia e anche - in conseguenza della maggiore mobilità dei pensionati - il diritto internazionale e della migrazione.

Una delle questioni più delicate risiede evidentemente nella perdita della salute, e in particolare nell'insorgere della demenza senile o di altre malattie degenerative che vanno a intaccare la capacità di intendere e volere, e quindi anche quella di muoversi e di decidere autonomamente. Il 6% delle persone oltre i 65 anni ha trascorso nel 2010 un periodo superiore a un mese in un istituto di cura. La necessità di protezione di queste persone è evidente e il legislatore vi ha dato una risposta con le nuove disposizioni sulla protezione degli adulti (art. 360 e segg. CC).

I temi più spinosi sono quelli dell'amministrazione del patrimonio e delle decisioni in materia di provvedimenti medici. La legge permette ora alla persona anziana di pianificare efficacemente il futuro in

questi delicati ambiti per evitare che essa stessa e i suoi cari si trovino, allorquando confrontati con una situazione di parziale o totale incapacità di discernimento, in situazioni spiacevoli e non più rimediabili.

Per cominciare, la gestione del patrimonio. Il coniuge che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento, o che le presta regolare assistenza, ha per legge un diritto di rappresentanza. Potrà compiere tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento e all'amministrazione ordinaria del reddito e dei beni. Questo potere copre però solo quegli atti di una normale gestione che - considerate tutte le circostanze - rivestono portata limitata: il coniuge potrà quindi pagare debiti o acquistare e vendere beni di valore modesto (ad esempio reinvestendo titoli nella medesima categoria di rischio). Se però sussistono dubbi sul fatto che un'operazione bancaria rientri nella categoria di atti ordinari, la banca potrà sospendere l'esecuzione fintanto che l'autorità di protezione degli adulti chiarisca la situazione. In tale ipotesi si arriverebbe a quella situazione che i più vorrebbero evitare, ovvero che dei terzi si immischino in questioni private come quelle della gestione del patrimonio di famiglia.

Per ovviare a questo rischio vi è a disposizione lo strumento del cosiddetto "mandato precauzionale", che permette di definire chi, nel caso si divenga incapaci di discernimento, potrà provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali e assumere la rappresentanza verso terzi. Con tale mandato si potrà incaricare una persona fisica o giuridica di fiducia della gestione globale del proprio patrimonio. Il mandatario potrà allora ad esempio aprire e chiudere relazioni bancarie, dare ordini di investimento e di pagamento, conferire dei mandati di



**Fabio Nicoli, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.**

gestione patrimoniale, assegnare e revocare procure o stipulare contratti di mutuo. Tale mandato può essere conferito anche al proprio congiunto, che in questo caso non sarà più confinato negli angusti meandri di un'amministrazione solo ordinaria, ed è sottoposto a rigorose restrizioni quanto alla sua forma: può essere conferito solo da chi ha il pieno esercizio dei diritti civili, davanti a un notaio o altrimenti redatto integralmente a mano, datato e firmato.

Ancor più delicata e spesso dolorosa è la competenza delle decisioni in ambito medico. Si pensi alla penosa situazione delle persone che si trovano ad essere interpellate dai medici su delicate decisioni terapeutiche di un loro congiunto divenuto incapace di discernimento. Anche in questo caso la persona previdente può evitare ai propri cari l'imbarazzo e spesso l'angoscia di dover prendere una decisione così difficile che concerne la vita o la morte. In primo luogo può farlo lasciando delle direttive anticipate con delle indicazioni che i curanti saranno tenuti a rispettare. Altrimenti potrà nominare un rappresentante terapeutico, ovvero una persona (fisica) di sua fiducia alla quale avrà già esposto le proprie volontà e che potrà decidere in suo nome e dare le indicazioni al medico curante. I requisiti di forma di queste disposizioni sono meno rigorosi: basterà la semplice forma scritta, con data e firma, e la capacità di discernimento del disponente.

Gli strumenti quindi ci sono. Spetta alla persona previdente farne buon uso.